

DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2021

617/2021/R/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TARIFFE E QUALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E MISURA DEL GAS NATURALE, PER IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE (6PRT)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1186^a *bis* riunione del 23 dicembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (DAFI);
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (di seguito: Codice BAL);
- il Regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (di seguito: Codice TAR);
- il Regolamento Delegato (UE) 2020/389 della Commissione Europea del 31 ottobre 2019, che modifica il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013, in materia di infrastrutture energetiche transeuropee (di seguito: Regolamento Delegato (UE) 2020/389);
- il Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (di seguito: Regolamento (UE) 2017/1938);
- il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- la proposta della Commissione Europea per un nuovo quadro dell'Unione Europea per decarbonizzare i mercati del gas, promuovere l'idrogeno e ridurre le emissioni di metano, pubblicata il 15 dicembre 2021;

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito: decreto-legge n. 76/20);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2017, 512/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 512/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2018, 639/2018/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 114/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG 5PRT);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 147/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 147/2019/R/GAS) e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 168/2019/R/GAS e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A (di seguito: deliberazione 242/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 554/2019/R/GAS (di seguito: 554/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RQTG);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 569/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RQDG);
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2020, 110/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 110/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2020, 380/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 380/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 539/2020/R/GAS (di seguito: 539/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 569/2020/R/GAS (di seguito: 569/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 134/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 134/2021/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2021, 271/2021/R/GAS (di seguito: 271/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 512/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 512/2021/R/GAS) e il relativo Allegato A (RMTG);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM);
- i documenti per la consultazione dell’Autorità 15 luglio 2021, 308/2021/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 308/2021/R/COM) e 11 novembre 2021, 488/2021/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 488/2021/R/COM);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 29 ottobre 2021, 465/2021/A (di seguito: documento per la consultazione 465/2021/A);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 novembre 2021, 502/2021/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 502/2021/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 615/2021/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 615/2021/R/COM);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 616/2021/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 616/2021/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità persegua la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; e che il sistema tariffario armonizzi gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95, dispone che l’Autorità stabilisca ed aggiorni, in relazione all’andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale;
- l’articolo 2, comma 12, lettere g) e h), della legge 481/95, dispone che l’Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente; la legge attribuisce altresì all’Autorità il compito di determinare i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell’utente ove l’esercente non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti dalla stessa;
- l’articolo 8 del decreto legislativo 164/00 definisce l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale come attività di interesse pubblico, e attribuisce all’Autorità il compito di vigilare affinché tali attività siano svolte in modo da non ostacolare la parità di condizioni di accesso al sistema;

- l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 164/00 prevede, tra l'altro, che l'Autorità determini le tariffe per il trasporto e il dispacciamento in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'esercizio della potestà tariffaria in relazione alle infrastrutture nazionali di trasporto del gas naturale da parte dell'Autorità va esercitata nell'ambito della cornice regolamentare dell'Unione Europea che, da un lato, mira alla realizzazione di un mercato interno del gas naturale e, dall'altro, fissa degli obiettivi di politica energetica in materia di emissioni di gas a effetto serra, energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica;
- in particolare, l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del Regolamento 715/2009 stabilisce che le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolamentazione debbano essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiare i costi effettivamente sostenuti purché essi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo nel contempo un appropriato rendimento degli investimenti e prendendo in considerazione, ove opportuno, le analisi comparative delle tariffe da parte delle autorità di regolamentazione; le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio;
- l'articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, del Regolamento 715/2009 stabilisce inoltre che le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, facilitino lo scambio efficiente di gas e la concorrenza, evitando allo stesso tempo la compensazione incrociata tra utenti della rete, fornendo incentivi per gli investimenti e mantenendo o realizzando l'interoperabilità delle reti di trasporto;
- l'articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, del Regolamento 715/2009 stabilisce, infine, che le tariffe applicabili agli utenti della rete siano non discriminatorie e determinate in modo distinto per ogni punto d'entrata e d'uscita del sistema di trasporto;
- in data 15 dicembre 2021, la Commissione Europea ha pubblicato una proposta per un nuovo quadro dell'Unione Europea per decarbonizzare i mercati del gas, promuovere l'idrogeno e ridurre le emissioni di metano.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 1, del Regolamento (UE) 2017/1938, dispone misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas naturale e permettendo l'adozione di misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in grado di fornire i necessari approvvigionamenti di gas, comprese misure di solidarietà di ultima istanza;
- l'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo Regolamento, prevede che ciascuno Stato membro o la propria autorità competente, secondo quanto previsto dallo Stato membro, provvede ad adottare le misure necessarie affinché, in caso di interruzione

dell'operatività dell'infrastruttura principale del gas, la capacità tecnica delle infrastrutture rimanenti sia in grado di soddisfare la domanda totale di gas dell'area calcolata durante un giorno di domanda eccezionalmente elevata, che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni; il paragrafo 4, del medesimo articolo prevede che i gestori del sistema di trasporto realizzano, di norma, una capacità fisica permanente di trasporto del gas in entrambe le direzioni («capacità bidirezionale») su tutte le interconnessioni tra Stati membri; inoltre, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dell'efficienza dei costi sostenuti per ottemperare all'obbligo di cui al paragrafo 1 e dei costi connessi alla realizzazione della capacità bidirezionale;

- l'articolo 13 dispone inoltre misure di solidarietà tra Stati membri.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito degli obiettivi dell'Unione Europea in materia di energia e clima, il Regolamento Delegato (UE) 2020/389 individua aree e corridoi prioritari per lo sviluppo delle infrastrutture energetiche e stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità di tali aree e corridoi, facilitando inoltre l'attuazione tempestiva di progetti di interesse comune, fornendo norme e orientamenti per la ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e incentivi correlati al rischio per progetti di interesse comune e determinando le condizioni per l'ammissibilità di progetti di interesse comune all'assistenza finanziaria dell'Unione Europea.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 114/2019/R/GAS, l'Autorità ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto e misura del gas naturale (RTTG) per il quinto periodo di regolazione (5PRT);
- con la deliberazione 554/2019/R/ GAS, l'Autorità ha stabilito i criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale (RQTG) per il 5PRT;
- con il Piano strategico per il quadriennio 2019-2021, approvato con la deliberazione 242/2019/A, l'Autorità ha individuato alcuni specifici obiettivi per la regolazione tariffaria del servizio di trasporto del gas naturale, tra i quali:
 - a) il progressivo e graduale superamento dell'attuale approccio di riconoscimento dei costi, differenziato tra costi operativi e costi di capitale, a favore di un approccio integrato che responsabilizzi gli operatori (approccio di regolazione per obiettivi di spesa e di servizio, ROSS);
 - b) la revisione delle logiche di attribuzione dei costi di trasporto gas e dei relativi oneri agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da gas naturale, al fine di evitare sussidi e inefficienze;
 - c) il completamento della riforma della regolazione del servizio di trasporto e bilanciamento del gas naturale relativa ai prelievi di gas dai *city gate*, volta a semplificare e a rendere più efficienti i processi che si svolgono a valle del punto

- di scambio virtuale e che coinvolgono imprese di trasporto, di distribuzione, grossisti e venditori al dettaglio;
- con il documento per la consultazione 465/2021/A, l’Autorità ha posto in consultazione gli obiettivi strategici e le principali linee di intervento per il periodo 2022–2025, alla luce dell’evoluzione del contesto settoriale di riferimento nazionale ed europeo; in tale documento, l’Autorità ha tra l’altro:
 - a) confermato l’intenzione di adottare l’approccio ROSS come strumento per lo sviluppo selettivo e l’uso efficiente delle infrastrutture nell’ottica di transizione energetica;
 - b) evidenziato che nella prospettiva della decarbonizzazione del settore gas metano sia necessario definire criteri per la valorizzazione economica per le reti gas, introducendo appositi meccanismi regolatori in grado distinguere con chiarezza fra interventi di manutenzione straordinaria, volti ad estendere la vita utile degli impianti esistenti, e nuovi investimenti, anche in gas rinnovabili;
 - c) prospettato l’introduzione di incentivi, da assegnare ai gestori di rete, per la riduzione delle emissioni di metano in atmosfera;
 - con la deliberazione 569/2020/R/GAS, con cui è stata disposta una revisione dei criteri di riconoscimento del GNC, l’Autorità ha previsto che, in esito al riassetto dell’attività di misura, si proceda ad un’ulteriore revisione dei livelli di compartecipazione, tra imprese di trasporto e utenti, ai rischi derivanti dalle oscillazioni di GNC;
 - con la deliberazione 512/2021/R/GAS, l’Autorità ha approvato la Regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto del gas naturale (RMTG); nell’ambito di tale provvedimento, con riferimento al corrispettivo CM^{CF} per il servizio di misura a copertura dei costi connessi alle attività di *metering* degli impianti di misura presso i clienti finali svolte dall’impresa di trasporto, l’Autorità ha ritenuto opportuno ricomprendere nel processo di definizione dei criteri di regolazione tariffaria per il 6PRT le seguenti valutazioni:
 - a) l’eventuale differenziazione del corrispettivo per classi dimensionali degli impianti di misura, anche al fine di riflettere i differenti requisiti impiantistici e funzionali cui gli impianti di misura devono sottostare, che inducono differenze nei costi di installazione e manutenzione;
 - b) l’eventuale revisione del periodo di applicazione della riduzione del corrispettivo e l’entità dello sconto, nonché le modalità di recupero del gettito;
 - c) la possibilità di mantenere il corrispettivo fisso per l’intero periodo di regolazione, eventualmente determinandolo anche sulla base dei costi riconosciuti e delle capacità derivanti da future acquisizioni, gestendo eventuali scostamenti tra i ricavi di riferimento riconosciuti per il servizio di misura e il gettito tariffario effettivo nell’ambito del fattore correttivo dei ricavi per il servizio di misura.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 26 del Codice TAR reca specifiche prescrizioni alle autorità nazionali di regolamentazione sul processo di consultazione, in particolare relativamente al contenuto della consultazione finale e alle tempistiche;
- l'articolo 27, paragrafo 1, del Codice TAR, prevede che l'autorità nazionale di regolamentazione trasmetta ad ACER i documenti di consultazione;
- l'articolo 27, paragrafi 2 e 3, del Codice TAR, prevede che, entro due mesi dal termine della consultazione finale, ACER pubblichi e invii all'autorità nazionale di regolamentazione e alla Commissione Europea le conclusioni della propria analisi del documento di consultazione finale in merito alla pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del Codice TAR, nonché alla conformità:
 - a) della metodologia dei prezzi di riferimento rispetto ai requisiti di cui all'articolo 7 del Codice TAR;
 - b) delle tariffe di trasporto applicate ai volumi trasportati rispetto ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Codice TAR;
 - c) delle tariffe non di trasporto rispetto ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Codice TAR;
- ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del Codice TAR, entro cinque mesi dal termine della consultazione finale l'autorità nazionale di regolamentazione adotta e pubblica una decisione motivata su tutti gli elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del medesimo Codice TAR; tale previsione presuppone che tali informazioni siano altresì rese disponibili in sede di decisione finale;
- ai sensi dell'articolo 29 del Codice TAR, i corrispettivi applicati ai punti di interconnessione e ai punti diversi dai punti di interconnessione per i quali l'autorità nazionale di regolamentazione decide di applicare il Codice CAM sono pubblicati prima dell'asta annuale per la capacità annua, ossia indicativamente entro il 31 maggio di ciascun anno;
- le norme sopra richiamate rendono necessario garantire l'adozione del provvedimento finale non oltre il mese di marzo 2023 (con efficacia dall'anno 2024), per cui la pubblicazione della consultazione finale sui criteri di regolazione tariffaria per il 6PRT è prevista indicativamente nel mese di settembre 2022.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alle modalità di determinazione dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto, come primo passo verso l'approccio ROSS l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione di criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto da applicare a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas (deliberazione 271/2021/R/GAS), prevedendone la conclusione entro il 31 dicembre 2022;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha ritenuto opportuno:
 - a) prevedere che i criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto secondo le logiche *ROSS-base* siano applicati a tutti i servizi infrastrutturali

regolati dei settori elettrico e gas a partire dal sesto periodo di regolazione e che la concreta applicazione di tali criteri generali ai singoli servizi sia definita nell'ambito dei procedimenti specifici di fissazione dei criteri di regolazione per ciascun servizio infrastrutturale regolato dei settori elettrico e gas;

- b) rinviare a successive deliberazioni l'avvio dei successivi procedimenti specifici per servizio/settore in tema di *business plan*, prevedendo che l'approccio integrato ROSS sia applicato in modo completo in via prioritaria ai grandi operatori, in particolare al gestore del sistema di trasmissione dell'energia elettrica e all'impresa maggiore di trasporto del gas;
- a tale deliberazione ha fatto seguito il documento per la consultazione 615/2021/R/COM nel quale sono state presentate le Linee guida per lo sviluppo della regolazione *ROSS-base*; per quanto riguarda il servizio di trasporto, si prevede la prima concreta applicazione dei criteri *ROSS-base* per il periodo che si avvia dal 2024, ossia per il 6PRT;
- la definizione puntuale dei criteri di determinazione dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto gas terrà quindi necessariamente conto dei principi e criteri generali stabiliti in esito al procedimento avviato con deliberazione 271/2021/R/GAS; di conseguenza, nell'ambito del procedimento avviato con il presente provvedimento, oltre ai criteri di allocazione dei costi del servizio agli utenti, saranno altresì trattate le modalità applicative dei criteri *ROSS-base* al servizio di trasporto gas.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 114/2019/R/GAS di approvazione dei criteri di regolazione tariffaria per il 5PRT, l'Autorità ha ritenuto opportuno adottare un approccio di gradualità in relazione all'evoluzione della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio (ROSS) basata sul riconoscimento della spesa totale e su un maggiore orientamento agli *output*; inoltre, sono state introdotte previsioni regolatorie basate su un maggior coordinamento tra la regolazione tariffaria e le valutazioni dei Piani decennali di sviluppo;
- con la deliberazione 114/2019/R/GAS di approvazione dei criteri di regolazione tariffaria per il 5PRT, l'Autorità ha rimandato ad un successivo provvedimento l'introduzione di specifici meccanismi che incentivino il mantenimento in esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza ed efficienza complessiva del servizio, di infrastrutture completamente ammortizzate tariffariamente;
- con la deliberazione 539/2020/R/GAS di valutazione dei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale 2019 e 2020, l'Autorità:
 - a) ha avviato un procedimento allo scopo di individuare, in analogia a quanto attualmente previsto dalla regolazione per gli sviluppi infrastrutturali delle reti di distribuzione, specifici criteri di efficienza per il riconoscimento tariffario degli interventi di sviluppo delle reti di trasporto in aree di nuova metanizzazione;
 - b) in relazione alla possibilità, conseguente all'entrata in esercizio di centrali di compressione *dual fuel*, di partecipazione dell'impresa maggiore di trasporto al mercato dei servizi di dispacciamento, ha avviato uno specifico procedimento

allo scopo di individuare meccanismi finalizzati a restituire agli utenti del servizio di trasporto una quota parte degli eventuali ricavi derivanti dalla fornitura di tali servizi, anche al fine di compensare i maggiori costi di servizio rispetto ad un impianto tradizionale;

- con il documento per la consultazione 616/2021/R/GAS sono stati presentati gli orientamenti dell’Autorità in materia di incentivo al mantenimento in esercizio delle reti, criteri di efficienza in caso di sviluppo della rete di trasporto in aree di nuova metanizzazione e criteri di restituzione al sistema di ricavi derivanti dall’esercizio di centrali *dual fuel*;
- in termini generali, risulta necessario rafforzare ulteriormente il coordinamento tra la regolazione tariffaria e le valutazioni dei Piani decennali di sviluppo della rete di trasporto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 380/2020/R/COM l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di criteri di determinazione e aggiornamento del WACC per il secondo periodo di regolazione del WACC, che si avvia a partire dal 1 gennaio 2022;
- con i documenti per la consultazione 308/2021/R/COM e 488/2021/R/COM l’Autorità ha presentato i propri orientamenti in merito ai criteri di determinazione e aggiornamento del WACC per il 2PWACC;
- con la deliberazione 614/2021/R/COM l’Autorità ha definito i criteri di determinazione e aggiornamento del WACC per il 2PWACC; nell’ambito di tale deliberazione, l’Autorità ha altresì previsto:
 - a) una specifica finestra di aggiornamento del parametro β^{asset} per tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas entro l’aggiornamento del WACC per il secondo sub-periodo (ossia a decorrere dall’anno 2025);
 - b) la possibilità, a seguito di specifiche consultazioni, di una proroga fino all’anno 2024 dei valori del β^{asset} in vigore dall’anno 2022 per i servizi le cui regolazioni specifiche di settore terminano la propria validità nell’anno 2023 (segnatamente, trasmissione e distribuzione elettrica, trasporto gas e rigassificazione del Gnl).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 60, comma 6, del decreto-legge n. 76/20, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, sancisce un principio di perequazione dei costi di approvvigionamento del gas per la regione Sardegna, stabilendo che “(...) è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l’insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa”;

- quanto sopra richiamato rende necessaria la definizione da parte dell’Autorità di criteri puntuali per stabilire i criteri di riconoscimento dei costi delle infrastrutture funzionali al collegamento virtuale tra la regione Sardegna e il Continente, e le modalità di allocazione agli utenti di tali costi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Interconnect Malta Ltd. (precedentemente denominata Melita TransGas Co. Ltd.) ha sviluppato un progetto di interconnessione tra l’Italia e Malta, che prevede l’attivazione di un nuovo punto di uscita dalla rete italiana presso Gela, e che consentirebbe di porre fine all’isolamento di Malta dalla rete di gasdotti europea; il progetto è attualmente incluso nella lista dei Progetti di Interesse Comune adottata dalla Commissione Europea;
- in data 29 marzo 2021, la società ha inviato all’Autorità una richiesta (prot. Autorità A/15781 del 6 aprile 2021) di prevedere, al futuro punto di uscita dalla rete italiana presso Gela, uno sconto alle tariffe di trasporto applicate alla capacità, in applicazione della possibilità prevista ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del Codice TAR per quanto riguarda i punti di uscita verso le infrastrutture sviluppate con l’intento di porre fine all’isolamento degli Stati membri;
- la realizzazione del progetto comporta, per il sistema italiano, costi di investimento di entità trascurabile, a fronte della possibilità di un maggior utilizzo delle infrastrutture di trasporto esistenti.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 512/2017/R/GAS, l’Autorità ha completato il progetto pilota relativo al conferimento della capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica, prevedendo, in particolare, che l’impresa di trasporto renda disponibili per il conferimento prodotti di capacità mensile e giornaliera presso i suddetti punti nei quali risulti conferita capacità annuale;
- con la deliberazione 147/2019/R/GAS, l’Autorità ha riformato il processo di conferimento di capacità ai punti di uscita della rete di trasporto gas che alimentano reti di distribuzione (*city-gate*), a partire dal 1 ottobre 2020;
- con la deliberazione 110/2020/R/GAS, è stata differita di un anno rispetto alla scadenza inizialmente prevista (ottobre 2021 anziché ottobre 2020) l’entrata in vigore delle nuove procedure di conferimento “automatico”; con la deliberazione 134/2021/R/GAS, l’Autorità ha successivamente approvato ulteriori disposizioni in relazione all’entrata in vigore della riforma di conferimento della capacità di trasporto, rinviandola al 1 ottobre 2022 e prevedendo altresì l’avvio di una fase di sperimentazione della stessa dal 1 ottobre 2021;
- con il documento per la consultazione 502/2021/R/GAS, l’Autorità ha illustrato alcuni degli aspetti applicativi della riforma dei conferimenti di capacità trasporto, con particolare riferimento alle modalità con cui l’impresa di trasporto conferisce

all'Utente del Bilanciamento la capacità di trasporto funzionale alla fornitura dei punti di riconsegna allacciati a rete di distribuzione;

- la prospettata riforma del processo di conferimento di capacità di trasporto rende necessaria una coerente revisione delle modalità di determinazione del parametro delle capacità previste in conferimento nell'ambito della metodologia per il calcolo dei corrispettivi di trasporto.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT);
- nell'ambito del procedimento sia necessario:
 - a) definire i criteri di determinazione dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto in coerenza con i principi e i criteri generali di regolazione *ROSS-base* che saranno definiti in esito al procedimento avviato con la deliberazione 271/2021/R/GAS, garantendo un adeguato coordinamento tra i due procedimenti;
 - b) rafforzare ulteriormente il coordinamento tra la regolazione tariffaria e le valutazioni dei Piani decennali di sviluppo della rete di trasporto;
 - c) definire criteri efficienza per lo sviluppo di reti di trasporto in aree di nuova metanizzazione;
 - d) valutare se l'attuale quadro di regolazione delle partite relative alle perdite di rete sia coerente rispetto all'obiettivo di riduzione delle emissioni di metano in atmosfera;
 - e) valutare, anche ai sensi del Codice TAR, la coerenza della metodologia dei prezzi di riferimento rispetto al contesto di mercato;
 - f) in coerenza con quanto indicato nella deliberazione 512/2021/R/GAS, definire le modalità di determinazione e aggiornamento del corrispettivo di misura CM^{CF} a copertura dei costi connessi alle attività di *metering* degli impianti di misura presso i clienti finali svolte dall'impresa di trasporto;
 - g) valutare la possibilità di prevedere, al futuro punto di uscita dalla rete italiana presso Gela, uno sconto alle tariffe di trasporto applicate alla capacità, in applicazione della possibilità prevista ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Codice TAR per quanto riguarda i punti di uscita verso le infrastrutture sviluppate con l'intento di porre fine all'isolamento degli Stati membri;
 - h) definire criteri puntuali per stabilire i costi associati al collegamento virtuale tra la regione Sardegna e il Continente, e le modalità di recupero di tali costi;
 - i) garantire la coerenza tra le modalità di conferimento di capacità di trasporto ai punti di riconsegna e le modalità di determinazione dei corrispettivi di trasporto;
 - j) valutare l'eventuale esigenza di aggiornamento della regolazione della sicurezza e della continuità del servizio di trasporto gas, nonché della qualità commerciale

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto e misura del gas naturale, per il sesto periodo di regolazione (6PRT);
2. di tener conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al precedente punto 1, delle esigenze precisate in premessa;
3. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 sia sviluppato in coordinamento con il procedimento avviato con la deliberazione 271/2021/R/GAS per la definizione dei criteri *ROSS-base* e che riguardi, tra l'altro, le modalità applicative dei criteri *ROSS-base* al servizio di trasporto;
4. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al precedente punto 1 al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (DIEU), conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità, anche convocando eventuali incontri tecnici e *focus group*;
5. di prevedere che, per le finalità di cui al precedente punto 4, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* operi d'intesa con il Direttore della Divisione Energia, che a sua volta assicura il coordinamento con l'Ufficio Speciale Regolazione Euro-Unitaria in relazione agli aspetti di coerenza con la normativa europea, e con la Direzione Mercati Energia all'ingrosso e sostenibilità Ambientale in relazione agli aspetti di funzionamento dei mercati;
6. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il 15 marzo 2023;
7. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, incontri con i soggetti interessati e le formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
8. di rendere disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini